LUNEDÌ 30 MAGGIO

SCIOPERO DELLA SCUOLA



NON BASTA UNA LEGGE PER FARE UNA BUONA RIFORMA



PREMESSA

- Il Decreto-Legge 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) detta disposizioni in materia di istruzione. In particolare, gli articoli dal 44 al 46, riscrivendo in parte il Decreto Legislativo 59/2017, prevedono:
 - un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria;
 - un nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria;
 - i requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria;
 - la costituzione della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione
 - un sistema di formazione continua incentivata
 - una fase transitoria per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria.

IL NUOVO MODELLO INTEGRATO DI FORMAZIONE E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

- Decreto Legislativo 59/2017 sostanzialmente cambiato
- ► Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo che si articola in:
- un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA nel quale vengono acquisite dagli aspiranti competenze linguistiche e digitali oltre a conoscenze e teorico e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione docente. Al termine del percorso è prevista una prova finale;

- un concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.



- Il percorso di formazioni iniziale è organizzato dalle Università o dalle istituzioni dell'AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.
- Un successivo Decreto Ministeriale, da adottare entro il 31 luglio 2022, individua i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione e le modalità di coordinamento, di eventuale aggregazione e le modalità con le quali si realizzeranno le relazioni con il sistema scolastico.
- Sarà compito del Ministero dell'Istruzione stimare e comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il triennio successivo.



REQUISITI DI ACCESSO ALL'OFFERTA FORMATIVA DELLA FORMAZIONE INIZIALE

- L'accesso ai percorsi di formazione iniziale può avvenire anche durante i percorsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico
- I crediti formativi di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi a quelli necessari per il conseguimento della stessa laurea
- Con il Decreto Ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2022 verranno definiti:
 - i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente ai 60 CFU che comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno indiretto non inferiore a 20 CFU tenuto conto delle specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per i tirocini non è prevista alcuna forma di retribuzione
 - le competenze professionali che i docenti dovranno possedere all'esito del percorso di formazione;
 - e modalità di svolgimento della prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata;
 - gli standard necessari per assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
 - la composizione della commissione giudicatrice.



Le attività di tutoraggio del percorso di formazione sono affidate ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Un Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con i Ministri dell'Università e dell'Economia individua il contingente necessario di docenti, la loro ripartizione tra le Università e Istituzioni AFAM e i criteri di selezione.

- La copertura degli oneri relativi al tutoraggio, previsti in 16,6 milioni di euro per il 2022 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, viene accollata all'autorizzazione di spesa con la quale si finanzia la carta dei docenti.
- L'abilitazione all'insegnamento, di durata illimitata, per le scuole secondarie di I e II grado si consegue a seguito del superamento della prova finale del percorso di formazione iniziale. L'abilitazione non costituisce idoneità e nemmeno dà diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle previste procedure concorsuali.



I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma dell'AFAM di II livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;
- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

■ I requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno il possesso della specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili conseguita al termine dei percorsi di TFA.

- La partecipazione al concorso è, in ogni caso, consentita anche a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, valutati ai sensi del comma 14, articolo 11 della Legge n.124/1999.
- Fino al 31 dicembre 2024 sono, altresì, ammessi al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU, a condizione che parte dei crediti formativi siano di tirocinio diretto.

IL NUOVO ANNO DI PROVA

I vincitori del concorso su posto comune che abbiano già l'abilitazione, sono ammessi al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova è subordinato ad un servizio di almeno 180 giorni di cui 120 per le attività didattiche. Il docente, al termine del periodo di prova, è sottoposto ad un test finale e a una valutazione da parte del Dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione e sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor (funzione che non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato). In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio viene concesso al docente un secondo periodo di prova, non rinnovabile.



- l'abilitazione (i docenti con 36 mesi) sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Il superamento della prova finale del percorso di formazione determina il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Nell'anno scolastico successivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento comporta la conferma in ruolo.
 - I vincitori del concorso su posto comune che, **fino al 31/12/2024, hanno partecipato avendo già acquisito 30 CFU** sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e completano il percorso universitario accademico con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale conseguono l'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.
- I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti ad un periodo di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.



Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

- ► La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione. La Scuola: promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
- dirige ed indirizza le attività formative dei Dirigenti scolastici, dei Dsga, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - assolve le funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.
- I costi derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della Scuola, stimati in 2 milioni di euro annui, sono coperti fino al 2026 con i finanziamenti del PNRR; a decorrere dal 2027 sono coperti mediante una riduzione dei fondi a disposizione per la card dei docenti (comma 123, articolo 1, L.107/2015).



- Fermo restando quanto stabilito dalla Legge 107/2015 in tema di formazione obbligatoria del personale docente, a partire dall'anno scolastico 2023/24 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.
- Parte integrante di tali percorsi di formazione e aggiornamento sono le attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula.
- Nel caso in cui tali attività siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa potrà prevedersi un pagamento in misura forfetaria a carico del FMOF.
- La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione definisce i programmi per le attività di formazione destinate alle figure responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola per le attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere retribuite in modo forfetario a carico del FMOF.
- Ciascuna singola scuola, nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell'offerta formativa.

L'accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, a partire dall'anno scolastico 2023/24, avviene su base volontaria mentre diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito alla definizione contrattuale dei contenuti della formazione continua.

■ Al fine di aumentare l'attrattività della partecipazione ai corsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva che ne assicurerà la selettività.



- Durante il percorso di formazione sono previste verifiche intermedie annuali svolte sulla base di una relazione presentata dal docente e una verifica finale nella quale il docente dimostra di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche sono effettuate dal comitato di valutazione dei docenti che, nel caso della verifica finale è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di altra istituzione.
- Nella valutazione finale il comitato di valutazione dei docenti tiene conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di performance come indicati dalla Scuola di Alta Formazione. Il pagamento dell'elemento retributivo è destinato ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con il FMOF e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance ed in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.



FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE

- Per finanziare il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio viene istituito un apposito Fondo a cui dotazione iniziale di 20 milioni per il 2026 è destinato ad incrementarsi nel corso degli anni fino a raggiungere i 387 milioni a partire dall'anno 2031.
- Gli oneri necessari al finanziamento del Fondo per l'incentivo alla formazione vengono coperti attraverso la razionalizzazione (leggi riduzione) dell'organico di diritto a partire dall'a.s.2026/27, con particolare riguardo al contingente annuale dei posti dell'organico di potenziamento, nell'ambito delle cessazioni annuali, non escludendosi, comune, altre riduzioni a seguito di ulteriori cessazioni del medesimo organico di potenziamento.
- Nel dettaglio, vengono previste le seguenti riduzioni di organico:

a.s.2026/27 1.600 posti

a.s.2027/28 2.000 posti

a.s.2028/29 2.000 posti

a.s.2029/30 2.000 posti

a.s.2030/31 2.000 posti

per un totale, in 5 anni, di 9.600 posti



Gli oneri relativi all'attivazione dei percorsi di aggiornamento e di formazione si provvede, fino al 2026, con le risorse del PNRR e del POC "Per la scuola" 2014-2020; per l'anno 2027 per 40 milioni di euro utilizzando le risorse previste per la formazione dal comma 125, articolo 1, L.107/2015 e per 3.856.522 euro con la riduzione del fondo L.440/1997. Infine, a partire dal 2028, per un importo d 43.856.522 euro con la riduzione del finanziamento previsto per la carta del docente.



INTERVENTI SUL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

L'articolo 45 del Decreto-Legge interviene sul Fondo per la valorizzazione della professione docente previsto dal comma 592 dell'art.1 della Legge 205/2017. L'utilizzo delle risorse (300 milioni) erano originariamente destinato alla contrattazione collettiva al fine di riconoscere la: a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze. La modifica apportata dall'articolo 45 aggiunge anche b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.



A tal fine, in sede di prima applicazione e nelle more del rinnovo contrattuale, una quota del 10% del fondo (30 milioni) è riservato alla valorizzazione della continuità didattica. Con Decreto Ministeriale (intervenendo, in questo modo, su una materia contrattuale), da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle risorse, che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

